



Ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP)

del 10 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),
ordina:

Capitolo 1: Organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Subordinazione gerarchica

L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è subordinata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 2 Organizzazione

¹ Il delegato all'approvvigionamento economico del Paese (delegato) dirige l'organizzazione a titolo accessorio.

² Sono sottoposti al delegato:

- a. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UF AE), in quanto organo di stato maggiore permanente;
- b. i settori specializzati (art. 7 cpv. 3);
- c. altri servizi federali, se adempiono compiti di approvvigionamento economico del Paese (art. 8 cpv. 1).

³ Per l'adempimento dei loro compiti i settori specializzati dispongono di segreterie permanenti.

⁴ Le segreterie sono aggregate amministrativamente all'UF AE; sono subordinate ai responsabili dei settori specializzati.

RS 531.11

¹ RS 531

⁵ I responsabili dei settori specializzati elaborano un regolamento interno che sottopongono per approvazione al delegato.

Art. 3 Nomina dei quadri

¹ Il DEFR nomina i responsabili dei settori specializzati su proposta del delegato.

² Il delegato nomina:

- a. un supplente per ogni responsabile di settore specializzato;
- b. i capi delle unità organizzative dei settori specializzati.

³ I responsabili dei settori specializzati nominano gli altri membri dei settori specializzati. Possono delegare tale competenza ai capi delle unità organizzative.

Art. 4 Indennizzo dei quadri

Il DEFR disciplina le indennità finanziarie per i quadri che non sono impiegati della Confederazione dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze.

Sezione 2: Compiti degli organi d'esecuzione

Art. 5 Compiti del delegato

¹ Il delegato fissa gli obiettivi e le priorità dell'approvvigionamento economico del Paese; coordina l'attività degli organi d'esecuzione e impartisce loro istruzioni.

² Garantisce i collegamenti tra gli organi dell'approvvigionamento economico del Paese, le organizzazioni dell'economia e le imprese.

³ Definisce l'organizzazione dell'UFAE e dei settori specializzati. I responsabili dei settori specializzati devono essere preventivamente consultati.

Art. 6 Compiti dell'UFAE

¹ L'UFAE è competente per:

- a. dirigere e coordinare i lavori legislativi;
- b. emanare decisioni, per quanto la legge e le disposizioni d'esecuzione non trasferiscano questo compito alle organizzazioni dell'economia o ai settori specializzati;
- c. trattare ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 3 LAP e stare in giudizio in caso di controversie;
- d. trattare gli affari concernenti le scorte obbligatorie;
- e. trattare tutte le questioni finanziarie e amministrative concernenti l'approvvigionamento economico del Paese;
- f. gestire le pubbliche relazioni;
- g. pianificare le misure di approvvigionamento economico del Paese;

- h. formare le persone che partecipano all'approvvigionamento economico del Paese;
- i. coordinare la collaborazione con altri servizi della Confederazione, in particolare l'esercito, la protezione della popolazione e altri organi incaricati della politica di sicurezza;
- j. coordinare gli affari internazionali nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese;
- k. vigilare sui preparativi e sull'esecuzione delle misure da parte dei Cantoni e delle organizzazioni dell'economia.

² Sostiene i settori specializzati, in particolare assistendoli sul piano amministrativo e fornendo loro informazioni.

Art. 7 Compiti dei settori specializzati

¹ I settori specializzati sono competenti per:

- a. apportare e sfruttare le competenze e l'esperienza dell'economia e la rete di relazioni delle cerchie economiche a favore dell'approvvigionamento economico del Paese;
- b. garantire la trasmissione di conoscenze;
- c. valutare periodicamente la situazione;
- d. preparare ed eseguire prescrizioni e misure decise dall'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese.

² Osservano e analizzano regolarmente l'evoluzione dell'approvvigionamento economico del Paese.

³ I settori specializzati qui elencati hanno le seguenti competenze:

- a. alimentazione: derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli;
- b. energia: combustibili e carburanti fossili, elettricità, legno per produrre energia e acqua potabile;
- c. agenti terapeutici: agenti terapeutici per la medicina umana e veterinaria;
- d. logistica: trasporti per via terrestre, fluviale/marittima e aerea nonché sistemi logistici;
- e. industria: materie ausiliarie industriali, in particolare materiali d'imballaggio;
- f. tecnologie dell'informazione e della comunicazione: trasmissione, sicurezza e disponibilità dei dati.

Art. 8 Servizi federali

¹ Il delegato può affidare compiti di approvvigionamento economico del Paese ai seguenti servizi federali:

- a. Segreteria di Stato dell'economia;
- b. Ufficio federale dell'agricoltura;
- c. Ufficio federale della sanità pubblica;
- d. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- e. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- f. Farmacia dell'esercito;
- g. Amministrazione federale delle dogane;
- h. Ufficio federale dell'ambiente;
- i. Ufficio federale dei trasporti;
- j. Ufficio federale delle strade;
- k. Ufficio federale dell'aviazione civile;
- l. Ufficio federale delle comunicazioni;
- m. Ufficio federale dell'energia;
- n. Organo direzione informatica della Confederazione;
- o. Sorvegliante dei prezzi.

² I servizi di cui al capoverso 1 sono equiparati ai settori specializzati e subordinati al delegato per quanto svolgano compiti di approvvigionamento economico del Paese.

³ Il delegato può far capo alla collaborazione di altri servizi federali.

Art. 9 Cantoni

¹ I Cantoni effettuano tempestivamente i preparativi necessari per l'esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione. Il DEFR impartisce le pertinenti istruzioni all'autorità governativa competente in ogni Cantone.

² L'UFAE sostiene i Cantoni nei loro preparativi; non vengono versati sussidi federali.

Capitolo 2: Misure preparatorie degli organi d'esecuzione**Art. 10** Misure preparatorie dell'UFAE

¹ L'UFAE rileva i dati necessari per valutare i rischi a cui è esposto l'approvvigionamento economico del Paese. Analizza la situazione, la struttura dei costi e la formazione dei prezzi per alcuni beni e servizi d'importanza vitale.

² Se non può garantire scorte sufficienti tramite la costituzione di scorte obbligatorie, vi provvede concludendo convenzioni con imprese di produzione, di immagazzinamento e di servizi o prendendo particolari misure che offrano le garanzie richieste.

³ Gestisce, coordina e sorveglia:

- a. l'attività delle organizzazioni dell'economia, di enti privati e di altre persone che partecipano all'adempimento dei compiti di approvvigionamento economico del Paese;
- b. l'utilizzo dei fondi federali impiegati per adempiere i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ Coordina le sue attività con quelle di altri servizi federali e, in collaborazione con questi ultimi, adotta le misure di protezione e di sicurezza necessarie per i mezzi di trasporto utilizzati nel traffico nazionale.

⁵ Informa l'opinione pubblica sull'approvvigionamento economico del Paese.

⁶ Prepara, in collaborazione con i settori specializzati e con gli servizi federali interessati di cui all'articolo 8 capoverso 1, accordi internazionali nell'interesse dell'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 11 Misure preparatorie dei settori specializzati

¹ I settori specializzati preparano misure d'intervento per la distribuzione, il consumo, l'utilizzo e la produzione di beni d'importanza vitale nonché per la fornitura di servizi d'importanza vitale; a tale scopo provvedono a raggiungere il necessario livello di preparazione. Coordinano le loro attività con i servizi federali di cui all'articolo 8 capoverso 1 che svolgono compiti di approvvigionamento.

² Provvedono a disporre delle risorse e della manodopera necessarie per adempiere i loro compiti.

³ Possono difendere i loro interessi in seno alle organizzazioni internazionali.

Art. 12 Rilevazioni statistiche

L'UFAE e i settori specializzati possono effettuare le rilevazioni statistiche necessarie per adempiere i loro compiti. A tale scopo collaborano con l'Ufficio federale di statistica.

Art. 13 Diritto all'informazione

Per adempiere i compiti affidati loro secondo la presente ordinanza, l'UFAE e i settori specializzati sono autorizzati a esigere che privati e autorità forniscano loro informazioni e mettano a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture.

Capitolo 3: Costituzione di scorte

Sezione 1: Costituzione di scorte obbligatorie

Art. 14 Principio

¹ I beni d'importanza vitale per i quali il Consiglio federale prevede la costituzione di scorte sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

² Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia alla costituzione di scorte complementari (art. 14 LAP).

Art. 15 Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie

L'UFAE conclude con i settori economici interessati contratti per la costituzione di scorte obbligatorie di tenore uniforme.

Art. 16 Condizioni

¹ I proprietari delle scorte obbligatorie devono:

- a. essere domiciliati sul territorio nazionale o doganale svizzero; e
- b. essere iscritti nel registro di commercio, fatte salve le prescrizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 2007² sul registro di commercio.

² Devono esercitare in modo permanente un'attività nel ramo economico interessato. Fanno eccezione le imprese la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie.

³ I proprietari delle scorte obbligatorie devono tenere una contabilità che registra la merce in magazzino nonché l'entrata e l'uscita della merce per ogni luogo di deposito.

Art. 17 Trasferimento a terzi

Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che il proprietario abbia il diritto di trasferire il suo obbligo di costituire scorte:

- a. a un terzo;
- b. a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un'organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 18 Finanziamento delle scorte obbligatorie

¹ L'UFAE adotta misure che consentono ai proprietari di scorte obbligatorie di ottenere i crediti a tassi d'interesse bassi.

² I proprietari di scorte obbligatorie che desiderano ottenere un mutuo garantito dalla Confederazione emettono pagherò cambiari in favore della banca.

² RS 221.411

³ Il mutuo non può superare il 90 per cento del valore della merce della scorta obbligatoria; il valore della merce è calcolato fondandosi sul prezzo di base.

⁴ Se il prezzo di base è nettamente inferiore al prezzo di mercato, il mutuo può ammontare fino al 100 per cento del valore della merce.

Art. 19 Disdetta del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

¹ I proprietari delle scorte obbligatorie possono disdire ogni anno il contratto con l'UFAE, con un preavviso di tre mesi, per la fine dell'anno civile o per la data convenuta.

² L'UFAE può disdire il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie:

- a. ogni anno, con un preavviso di tre mesi, per la fine dell'anno civile o per la data convenuta;
- b. in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, se l'interesse pubblico esige che talune disposizioni siano modificate o completate;
- c. in qualsiasi momento, con effetto immediato, se il proprietario delle scorte obbligatorie ha violato in modo grave il contratto e se la natura della violazione lascia presumere che il proprietario non dia più garanzia quanto all'osservanza del contratto.

³ Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può essere disdetto in qualsiasi momento di comune accordo.

⁴ La cessazione dei rapporti contrattuali comporta la perdita del diritto di importare, salvo che tale diritto risulti da altri obblighi.

Art. 20 Obbligo di informare

L'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici mettono a disposizione dell'UFAE e delle organizzazioni incaricate di rilasciare i permessi d'esportazione o di censire le persone tenute alla costituzione di scorte, in maniera adeguata, i dati necessari concernenti i permessi e le importazioni, in particolare le dichiarazioni doganali o fiscali.

Sezione 2: Liberazione di scorte obbligatorie

Art. 21

¹ Nel caso di una situazione di grave penuria, imminente o già sopraggiunta, il DEFR può ordinare la liberazione di scorte obbligatorie.

² Può subordinare la liberazione a determinate condizioni e vincolarla a oneri tecnici o amministrativi, dopo aver consultato le organizzazioni dell'economia interessate.

³ L'UFAE stabilisce la liberazione nei singoli casi d'intesa con i proprietari delle scorte obbligatorie. A tale scopo coinvolge le organizzazioni dell'economia interessate.

Sezione 3: Fondo di garanzia

Art. 22 Approvazione

¹ Se un'organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie costituisce un fondo di garanzia e trasferisce i compiti che ne derivano a un ente privato, gli statuti di quest'ultimo devono stabilire secondo quali principi sono prelevati i contributi e sono versate ai proprietari delle scorte obbligatorie le indennità per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo nonché per ammortizzare le merci delle scorte obbligatorie.

² Gli enti privati devono sottoporre per approvazione all'UFAE, con una richiesta motivata:

- a. le disposizioni emanate per disciplinare i diritti e gli obblighi dei loro membri e che si fondano su statuti approvati dal DEFR;
- b. le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia.

³ L'approvazione della richiesta avviene mediante decisione.

Art. 23 Vigilanza

¹ I fondi di garanzia e le istituzioni analoghe devono essere esaminati almeno una volta all'anno da un organo di controllo o di revisione indipendente.

² L'organo di controllo o di revisione presenta annualmente all'UFAE un rapporto sull'estensione e sul risultato dell'esame.

³ L'UFAE controlla se:

- a. i mezzi dei fondi di garanzia e delle istituzioni analoghe sono impiegati conformemente al loro scopo;
- b. i contributi riscossi sono proporzionati al fabbisogno finanziario.

⁴ Se l'impiego di questi mezzi non è conforme al loro scopo o se i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'UFAE esige che l'ente privato interessato effettui gli adeguamenti necessari.

Art. 24 Fissazione del limite massimo dei contributi ai fondi di garanzia

Il DEFR fissa il limite massimo dei contributi ai fondi di garanzia tariffati, in particolare per lo zucchero, i grassi e gli oli commestibili, i cereali e i semi da foraggio.

Art. 25 Delega di compiti d'esecuzione

¹ Il DEFR stabilisce quali compiti d'esecuzione delegare agli enti privati che amministrano fondi di garanzia. Consulta preliminarmente tali enti.

² L'UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con gli enti privati.

³ Esso vigila sull'esecuzione.

Sezione 4: Costituzione di scorte volontaria

Art. 26 Scorte costituite volontariamente

¹ Le scorte costituite volontariamente non sottostanno ad alcun regolamento contrattuale con gli organi dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese.

² L'utilizzo delle scorte si basa sulle prescrizioni generali in materia di gestione.

³ Sono fatte salve le misure d'intervento di cui all'articolo 31 LAP.

Art. 27 Scorte d'emergenza

¹ L'UFAE ricorda periodicamente alla popolazione che deve costituire scorte d'emergenza.

² Anche nel quadro di misure d'intervento, le scorte costituite dalle economie domestiche e da singole persone per coprire il proprio fabbisogno non sono conteggiate nel determinare i diritti loro spettanti all'attribuzione di merci.

Capitolo 4:

Diritto di separazione e diritto di pegno per le scorte obbligatorie

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28 Validità del diritto di separazione e del diritto di pegno

¹ Il diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno si applicano a tutte le merci della scorta obbligatoria; sono determinanti la qualità e il quantitativo definiti nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

² Se il quantitativo o la qualità delle merci divergono da quelli stipulati nel contratto, tutte le altre merci dello stesso genere appartenenti al proprietario delle scorte obbligatorie sono considerate parte della scorta obbligatoria, indipendentemente dal luogo di deposito, dalla specie, dalla qualità, dalla provenienza e dalla voce di tariffa doganale.

³ Se la scorta obbligatoria non esiste più, subentrano, in sua vece, le eventuali pretese di risarcimento del proprietario; determinanti sono il volume e il valore della scorta obbligatoria non più esistente.

Art. 29 Nascita del diritto di pegno

¹ La Confederazione ha un diritto di pegno in primo rango sulla scorta obbligatoria o sulle pretese di risarcimento.

² Il diritto o la pretesa nasce nel momento in cui l'ufficio d'esecuzione:

- a. procede al pignoramento di merci della scorta obbligatoria o di pretese di risarcimento nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento;

- b. notifica il precetto esecutivo nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.

Sezione 2: Separazione nel fallimento

Art. 30 Insinuazione delle pretese

¹ L'UFAE o l'impresa terza insinua all'ufficio dei fallimenti, entro il termine previsto:

- a. il diritto al rimborso delle somme versate, nei limiti della sua garanzia, ai mutuanti del proprietario della scorta obbligatoria;
- b. il diritto di separarsi dalla massa e il trasferimento delle pretese di risarcimento del proprietario della scorta obbligatoria.

² Nel contempo l'UFAE o l'impresa terza comunica all'ufficio dei fallimenti la quota del credito presumibilmente non coperta dal valore delle merci della scorta obbligatoria.

Art. 31 Inventario

I diritti di proprietà della Confederazione o dell'impresa terza sulla scorta obbligatoria nonché le eventuali pretese di risarcimento trasferite loro, sono menzionati nell'inventario.

Art. 32 Ritiro e realizzazione della scorta obbligatoria

¹ L'UFAE o l'impresa terza comunica all'amministrazione del fallimento se intende ritirare la scorta obbligatoria o realizzarla da sé oppure se occorre farla realizzare.

² Se l'UFAE o l'impresa terza realizza da sé la scorta obbligatoria, comunica all'amministrazione del fallimento la modalità di realizzazione prevista. Realizza la scorta cercando di ottenere il ricavo più alto possibile.

³ L'UFAE o l'impresa terza trasferisce l'eccedenza all'amministrazione del fallimento dopo aver dedotto le spese d'amministrazione e di realizzazione della scorta e dopo avere adempiuto i suoi impegni nei confronti dei fondi di garanzia.

⁴ L'UFAE o l'impresa terza presenta un conteggio all'amministrazione del fallimento.

Art. 33 Ripartizione

¹ Dopo la realizzazione della scorta obbligatoria, l'amministrazione del fallimento ne ripartisce il ricavo fra i creditori, nell'ordine stabilito nell'articolo 34 capoverso 2.

² Se l'UFAE o l'impresa terza ritira la scorta obbligatoria senza realizzarla, l'amministrazione del fallimento procede a una stima. Se necessario, fa capo a uno speciali-

sta e dà all'UFAE o all'impresa terza la possibilità di partecipare alla stima. Il valore stimato sostituisce il ricavo della realizzazione.

Art. 34 Graduatoria

¹ Nella graduatoria, l'amministrazione del fallimento ricapitola, nel sottogruppo dei crediti garantiti da pegno manuale, i crediti con diritto di pegno o con diritto analogo di prelazione sulla scorta obbligatoria.

² I crediti sono soddisfatti nell'ordine seguente:

- a. crediti dei depositari garantiti da un diritto di ritenzione secondo l'articolo 485 del Codice delle obbligazioni³;
- b. crediti notificati dall'UFAE e dall'impresa terza, tenuto conto dell'importo ammesso;
- c. crediti dei fondi di garanzia e di istituzioni analoghe con diritto di prelazione immediatamente successivo alla pretesa dell'UFAE o dell'impresa terza;
- d. crediti di altri creditori con diritto di pegno o di ritenzione successivo alle summenzionate pretese.

Art. 35 Somma scoperta

¹ La somma scoperta dell'UFAE o dell'impresa terza corrisponde alla differenza tra la somma versata a titolo di garanzia, da una parte, e la somma ricavata dalla realizzazione o le eventuali pretese di risarcimento, dedotte le spese d'amministrazione e di realizzazione, dall'altra.

² Il credito relativo alla somma scoperta è collocato nella classe dei creditori non privilegiati, con menzione del diritto di separazione dalla massa.

Sezione 3: Separazione nella procedura concordataria

Art. 36 Insinuazione delle pretese e inventario

¹ L'UFAE o l'impresa terza insinua al commissario le sue pretese entro il termine previsto.

² L'articolo 31 si applica per analogia alla compilazione dell'inventario.

Art. 37 Accertamento del diritto di separazione dalla massa

¹ Il commissario emana una decisione circa il riconoscimento o il rigetto del diritto di separazione dalla massa.

² Contro la decisione di rigetto può essere promossa un'azione presso il giudice del concordato.

³ RS 220

Art. 38 Ritiro e realizzazione della scorta obbligatoria

Gli articoli 32 e 33 si applicano per analogia alla procedura di ritiro e di realizzazione della scorta obbligatoria.

Art. 39 Somma scoperta

¹ La somma scoperta è calcolata conformemente all'articolo 35 capoverso 1. L'UFAE o l'impresa terza partecipa al concordato per tale importo.

² Se la somma scoperta non può essere stabilita esattamente al momento della conclusione del concordato, il commissario procede a una stima. Se necessario, fa capo a uno specialista e dà all'UFAE o all'impresa terza la possibilità di partecipare alla stima.

**Sezione 4:
Separazione dalla massa in caso di moratoria straordinaria
o di differimento del fallimento****Art. 40**

¹ Gli articoli 36–39 si applicano per analogia alla procedura in caso di moratoria straordinaria o di differimento del fallimento.

² Il giudice del concordato o il giudice del fallimento deve immediatamente informare l'UFAE o l'impresa terza della moratoria straordinaria o del differimento del fallimento.

³ L'UFAE o l'impresa terza comunica i suoi diritti, entro 20 giorni, al giudice del fallimento o al commissario.

**Sezione 5:
Diritto di pegno della Confederazione in caso di pignoramento
o di realizzazione del pegno****Art. 41** Obbligo di notifica del proprietario della scorta obbligatoria

Il proprietario della scorta obbligatoria notifica senza indugio all'ufficio d'esecuzione che le sue merci sottostanno al regime delle scorte obbligatorie se:

- a. le merci della scorta obbligatoria o le pretese di risarcimento sono pignorate nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento;
- b. è stato notificato il precetto esecutivo nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.

Art. 42 Obbligo di notifica dell'ufficio d'esecuzione

L'ufficio d'esecuzione notifica all'UFAE il pignoramento o l'apertura dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Art. 43 Insinuazione delle pretese

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 42, l'UFAE o l'impresa terza comunica all'ufficio d'esecuzione l'esistenza di un credito derivante da una garanzia concessa o di un diritto di pegno sulla scorta obbligatoria nonché sulle eventuali pretese di risarcimento del proprietario della scorta obbligatoria.

Art. 44 Ripartizione

I crediti di cui all'articolo 34 lettere a–d devono essere soddisfatti prima di quelli dei creditori pignoratizi.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 45** Esecuzione

Il DEFR, l'UFAE e i settori specializzati eseguono la presente ordinanza.

Art. 46 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 6 luglio 1983⁴ sull'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese;
2. l'ordinanza del 2 luglio 2003⁵ sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese;
3. l'ordinanza del 6 luglio 1983⁶ sulla costituzione di scorte;
4. l'ordinanza del 6 luglio 1983⁷ sul diritto di separazione e di pegno della Confederazione per le scorte obbligatorie;
5. il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957⁸ concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;
6. l'ordinanza d'esecuzione del 12 aprile 1957⁹ del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;

⁴ RU 1983 950, 2000 2041, 2001 1443, 2002 1514, 2003 2167

⁵ RU 2003 2167

⁶ RU 1983 956, 1995 1796, 1996 3279, 2001 1448, 2006 5341, 2012 2579

⁷ RU 1983 963

⁸ RU 1957 351, 1958 424, 2006 4705, 2015 5413

⁹ RU 1957 364

7. la tariffa del 30 aprile 1957¹⁰ delle tasse applicabili al decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali;
8. il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957¹¹ concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

10 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹⁰ RU 1957 393, 1983 476

¹¹ RU 1957 369